



TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione per l'impugnazione delle misure cautelari reali

Nr. 1990/21 RGNR
Nr. 22/21 RIMCR

ORDINANZA


Il Tribunale Collegiale di Vicenza

Composto da:

Dr. Chiara Cuzzi- Pres.

Dr. Giulia Poi- Giudice

Dr. Claudia Molinaro - Giudice est.



vista la richiesta di riesame, con motivi espressi, dell'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. in data 26.3.2021 e notificato il 29.3.2021, richiesta depositata presso il Tribunale di Napoli il 7.4.2021 e pervenuta presso questo Tribunale il 22.4.2021, presentata nell'interesse di BORRELLI Gennaro, in atti generalizzato, persona sottoposta ad indagini preliminari nel procedimento penale n. 1990/21 RGNR della Procura della Repubblica in sede;

sentito in udienza il difensore, che, a sostegno dell'annullamento del provvedimento impugnato e della restituzione del denaro contante e della vettura intestata all'indagato, si riportava integralmente ai motivi espressi, precisando che l'ordinanza di convalida e il decreto di sequestro preventivo non motivano in ordine alla sussistenza e alla tipologia del reato presupposto del contestato delitto di ricettazione, con conseguente carenza di motivazione anche in relazione al *periculum in mora* e alla necessità di apprensione dei beni in sequestro;

sentito altresì il Pubblico Ministero, che insiste per la conferma dell'ordinanza, evidenziando la sussistenza di ulteriori elementi a sostegno della provenienza delittuosa dell'ingente somma di denaro sequestrata (€ 368.000,00), rispetto al mero possesso ingiustificato, emergenti:

dallo stesso provvedimento impugnato, che indica, in tal senso: l'occultamento del denaro in apposito vano meccanizzato dell'autovettura; la presenza, non

adeguatamente giustificata, dell'indagato sul territorio della provincia di Vicenza, nonostante le restrizioni alla libertà di movimento dettate dalla normativa emergenziale; l'omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi da parte dello stesso a far data dal 2013;

dai successivi sviluppi di indagini, documentati in atti, che hanno rivelato la presenza di macchie di inchiostro blu, riconducibili a sistemi antifurto, su alcune delle banconote in sequestro;

premesse che

in conformità agli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità in tema di *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo, non è necessaria la sussistenza di un grave quadro indiziario di colpevolezza, essendo invece sufficienti elementi concreti e persuasivi, la cui valutazione va calibrata in relazione alla fase processuale e al materiale probatorio prodotto, della riconducibilità dell'evento alla condotta contestata e di quest'ultima alla fattispecie punita dalla norma (in tal senso *Cass. pen., sez. V, 11.12.2019, n. 3722; Cass. pen., sez. II, 08.11.2018, n. 10231*);

in relazione alle fattispecie di ricettazione e riciclaggio, la valutazione del *fumus* involge la sussistenza di un reato presupposto, che attribuisce disvalore alle condotte tipizzate dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p. e connota di pericolosità i beni che ne derivano, con conseguente necessità, ai fini della legittimità del provvedimento ablativo, di una motivazione in ordine alla provenienza delittuosa dei beni oggetto materiale del reato contestato e sottoposti a sequestro;

in particolare, poi, quanto alla ricettazione e riciclaggio di somme di denaro, si registrano in giurisprudenza due orientamenti in ordine allo standard probatorio richiesto per l'affermazione della sussistenza del *fumus* del reato presupposto:

i) secondo un primo orientamento, cui si richiama la difesa con l'istanza di riesame, l'affermazione del *fumus* del delitto di riciclaggio o ricettazione non può prescindere dalla considerazione di elementi che consentano di individuare il reato presupposto, se non in tutti gli estremi storici e fattuali, quanto meno nella sua tipologia, "non risultando all'uopo sufficiente il richiamo ad indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità dell'oggetto di espropriazione e suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso di danaro", quali sono ritenuti le modalità di occultamento, l'importo elevato delle somme, le condizioni personali dell'indagato (in tal senso di recente, *Cass. pen., sez. II, 23.9.2020, n. 32112*, citata dalla difesa in relazione al possesso ingiustificato di un'ingente somma di denaro; *Cass. pen., sez. II, 28.05.2019, n. 29689*, in un diverso caso di occultamento di denaro sulla persona degli indagati sottoposti a controlli valutari all'arrivo in un aeroporto italiano; *Cass. pen., sez. II, 22.5.2018, n. 29074*);

ii) secondo, invece, l'orientamento di segno opposto, affermato anche di recente da *Cass. pen., sez. II, 15.1.2021, n. 5616*, in caso del tutto analogo a quello in esame (occultamento, tramite pannello in plastica, posto sopra la cabina di guida, a copertura della parte superiore del "cielo" dell'abitacolo di un'autovettura, di



un'elevata somma di denaro in contanti, il cui possesso veniva giustificato dall'indagato con documenti falsi) e fatto proprio dalla Procura e dal G.I.P. in sede, non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto, nemmeno nella sua tipologia, essendo sufficiente la prova logica della derivazione del denaro da attività illecite, fondata anche sulla sussistenza di elementi sintomatici (Cass. pen., sez. II, 04.02.2015 n. 20188, in un caso di trasporto della somma di 500.000,00 nascosta all'interno dei trolley degli indagati, che non fornivano alcuna plausibile giustificazione; Cass. pen., sez. II, 7.1.2011, n. 546; Cass. pen., sez. V, 21.05.2008, n. 36940);

rilevato che

nel caso concreto, molteplici sono gli indici della provenienza illecita del denaro, valorizzati anche nel provvedimento impugnato, in conformità alla giurisprudenza da ultimo richiamata (disponibilità di una quantità di denaro in contanti ben al di sopra della soglia di utilizzabilità prevista dalla legge; occultamento della stessa in un vano dell'autovettura, azionabile con congegno meccanico, all'evidenza installato appositamente allo scopo di nascondere beni in occasione di eventuali controlli su strada; false dichiarazioni rese agli operanti in ordine al fatto di non trasportare valori; presenza dell'indagato, in comune lontano da quello di residenza per motivi di lavoro, consistenti, come precisato in udienza dalla stessa difesa, nella necessità di incontrare una persona per la compravendita di biciclette elettriche sul piazzale antistante alla METALFER 2000, società che è risultata essere operante nel territorio vicentino ma avere sede legale a Napoli, provincia di provenienza dello stesso indagato; omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi, da parte dello stesso, a far data dal 2013);

inoltre, anche alla stregua del primo orientamento giurisprudenziale sopra illustrato, risulta integrato il requisito del *fumus* del reato presupposto, individuabile in quello di furto o di rapina, come emerso a seguito dell'adozione del vincolo cautelare: gli accertamenti condotti dagli organi inquirenti, i cui esiti sono agli atti del procedimento e sono pertanto utilizzabili dal Tribunale del riesame ai fini della decisione sull'impugnazione dell'ordinanza (artt. 324, comma 7 e 309 comma 9 c.p.p.), hanno dato evidenza, su alcune banconote, di macchie di inchiostro riconducibili all'azionamento di sistemi antifurto, che si attivano, rilasciando il liquido, al tentativo di forzare casseforti, sportelli ATM e veicoli adibiti al trasporto valori;

ritenuto che

alla stregua di quanto sopra osservato, sussista il presupposto del *fumus* del reato contestato, anche sotto il profilo della provenienza delittuosa del denaro, predicabile alla luce di elementi concreti, senz'altro sufficienti, nell'attuale fase embrionale delle indagini preliminari (il reato è stato accertato in data 22.3.2021), a delineare la sussistenza e specificità di un reato presupposto;

pertanto, la disponibilità in capo all'indagato sia delle somme di origine illecita, che dell'autovettura in sequestro, appositamente artefatta per l'occultamento di beni, determini il pericolo di reiterazione dell'attività criminosa e che, pertanto, risulti integrato altresì il presupposto del *periculum in mora*, come adeguatamente motivato dall'ordinanza impugnata;

per tali ragioni i motivi di riesame siano infondati e l'istanza debba essere rigettata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 257, 324, 591, 592 c.p.p.

dichiara

infondata la richiesta di riesame e, per l'effetto, la rigetta.

Condanna l'istante alle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di rito.

Vicenza, 5.5.2021

Il Presidente

dott.ssa Chiara Cuzzi



Il Giudice est.

dott.ssa Claudia Molinaro



Depositato in cancelleria

oggi 06/05/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Alberto Nuciari

